



AVVISO PUBBLICO

AVVISO EFFICIENZA ENERGETICA 2026

PR FESR REGIONE UMBRIA 2021 - 2027

Priorità 2 - Una regione più sostenibile: lotta ai cambiamenti climatici, transizione verso un'economia a zero emissioni e circolare"

Obiettivo Specifico 2.1.: Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Azione 2.1.1: Sostegno all'efficienza energetica delle imprese

CUP di riferimento: I68I25000260009

MODIFICHE ALL'AVVISO

Con la presente pubblicazione si procede a rettificare gli articoli e gli allegati:

- Art. 3
- Art. 5
- Art. 9
- Allegato 8

Di seguito il testo aggiornato con le relative modifiche agli articoli ed allegati in oggetto.

Art.3 Destinatari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di Finanziamento agevolato le micro, piccole, medie e grandi imprese, come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data di presentazione della domanda possiedano i requisiti di ammissibilità di seguito indicati:

- a) risultino regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio e ivi attive;
- b) realizzino l'intervento presso un'unità produttiva ubicata nel territorio della Regione Umbria. A tal fine:

- i. le imprese già operative in Umbria devono possedere, alla data di presentazione della domanda, almeno un'unità produttiva attiva ubicata nel territorio regionale, risultante da visura camerale, presso la quale sarà realizzato l'intervento agevolato;
- ii. le imprese che intendano trasferire in Umbria l'attività oggetto dell'intervento devono indicare in domanda la sede ubicata nel territorio regionale presso la quale l'intervento sarà realizzato, che dovrà essere già individuata e nella disponibilità dell'impresa sulla base di idoneo titolo giuridico. In tal caso, l'unità produttiva ubicata nel territorio regionale dovrà risultare attiva in visura camerale, con attività primaria riconducibile a un codice ATECO ammissibile prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato. In mancanza di tale adempimento, non si procede alla sottoscrizione del contratto e l'ammissione all'agevolazione decade;

- c) esercitino presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento un'attività primaria con codice ATECO ammissibile, appartenente a una qualunque sezione della classificazione ATECO vigente, ad esclusione delle seguenti categorie:

- i. A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- ii. D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- iii. L – Attività finanziarie e assicurative;
- iv. M – Attività immobiliari;
- v. P – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
- vi. U – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- vii. V – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Per le imprese di cui alla lettera b), punto ii., tale requisito deve essere posseduto entro la sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato; in sede di domanda è sufficiente l'impegno ad attivare presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento un'attività primaria con codice ATECO ammissibile;

- a) non risultino attive, né intendano attivare presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento, attività rientranti nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, ai sensi dell'Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/1058. A tal fine non sono ammissibili le imprese che operino o intendano operare con codice ATECO primario o prevalente ricompreso nella sezione C – codice 12 "Industria del tabacco", nella sezione G – codice 46.21.21 "Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo", nella sezione G – codice 46.35 "Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco", nella sezione G – codice 47.26 "Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati";
- b) siano operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale, in forma

diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dagli artt. 112 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o di ogni altra procedura concorsuale prevista dal D.lgs. 14/2019, come modificato dal D.lgs. 83/2022, né abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- c) non siano controllate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche che controllano, o che hanno controllato nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, imprese sottoposte a procedura concorsuale liquidatoria;
- d) non sussistano, nei confronti dei soggetti individuati dall'Articolo 94 del D.lgs. 36/2023, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'Articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'Articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- e) rispettino il principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'Art 20 del presente Avviso;
- f) non presentino le caratteristiche di imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, come modificato dal Reg. (UE) 2023/1315;
- g) non presentino esposizioni classificate come "sofferenze", ai sensi della disciplina bancaria, nelle segnalazioni di Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della domanda di Finanziamento agevolato;
- h) non siano classificabili nella Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI di cui alla L. 662/96, calcolata secondo le modalità indicate nell'Allegato 2 "Glossario";
- i) non abbiano insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari, agevolazioni o altre tipologie di intervento concessi con risorse della Regione Umbria o di società da essa controllate;
- j) non siano controllanti o controllate da imprese che presentano insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari, agevolazioni o altre tipologie di intervento concessi con risorse della Regione Umbria o di società da essa controllate;
- k) non siano controllate da persone fisiche o gruppi di persone fisiche che controllano o abbiano controllato, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, imprese che presentano insoluti pregressi relativi a strumenti finanziari, agevolazioni o altre tipologie di intervento concessi con risorse della Regione Umbria o di società da essa controllate;
- l) non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, o non depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- m) siano in regola con i pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- n) non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese, e non siano tenute a restituire agevolazioni per le quali sia stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- o) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, verificabile attraverso il DURC.
- p) siano in possesso dei requisiti generali di ammissibilità indicati nell'Allegato 1 "Requisiti generali di ammissibilità" al presente Avviso;
- q) ai sensi dell'Articolo 1, comma 102, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali sui beni di cui all'Articolo 2424, primo comma, sez. Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 del codice civile, pena l'esclusione dalla presente misura agevolativa. L'effettiva sussistenza e validità della polizza e della relativa quietanza sono verificate dal Soggetto Gestore prima della sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato, mediante produzione della relativa documentazione. La mancata produzione della polizza e della quietanza, ovvero l'esito negativo della verifica, comporta la decadenza dall'ammissione all'agevolazione e il conseguente diniego alla sottoscrizione del contratto. Il Beneficiario è tenuto a dimostrare il mantenimento della copertura assicurativa anche in fase di rendicontazione.

2. Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento al Finanziamento agevolato, il Soggetto Gestore effettua una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente, secondo le disposizioni normative vigenti e nel rispetto delle norme imposte agli intermediari vigilati ex Articolo 106 del Testo Unico Bancario, comprensiva dell'analisi di adeguatezza dei flussi finanziari prospettici rispetto agli impegni futuri dell'impresa richiedente, inclusi quelli derivanti dal rimborso del Finanziamento agevolato.
3. Il requisito dimensionale deve essere mantenuto fino alla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato. Tutti gli altri requisiti di ammissibilità devono permanere almeno fino alla data di rendicontazione dell'investimento, fatti salvi i diversi limiti temporali previsti per il rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'Articolo 65 del Reg. (UE) 2021/1060 o come diversamente regolato dal presente avviso.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), punto ii., alla data di rendicontazione finale l'intervento dovrà risultare realizzato e l'attività o il ciclo produttivo interessato dall'investimento dovrà risultare effettivamente trasferito e operativo presso l'unità produttiva ubicata nel territorio regionale. Ai fini del riconoscimento del risparmio energetico, il Beneficiario dovrà dimostrare che i consumi energetici assunti come situazione ante intervento non siano più riferibili ad attività svolte presso la sede precedentemente utilizzata, ma siano stati sostituiti dai consumi della nuova unità produttiva oggetto dell'intervento. Non è richiesta la cessazione formale in visura camerale della sede precedentemente utilizzata, qualora il Beneficiario dimostri che presso tale sede non è più svolta l'attività o il ciclo produttivo oggetto dell'intervento agevolato.
5. Qualora il richiedente non sia proprietario dell'unità produttiva oggetto dell'intervento, ma ne abbia la disponibilità sulla base di affitto d'azienda, contratto di locazione, usufrutto, rent-to-buy o altro idoneo titolo giuridico, il titolo di disponibilità deve avere una durata residua compatibile con la realizzazione e il completamento dell'intervento agevolato ed essere registrato, ove previsto dalla normativa vigente, entro la sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a mantenere la disponibilità dell'immobile fino alla scadenza del periodo di ammortamento del Finanziamento agevolato, anche mediante rinnovo, proroga o sostituzione del titolo originario con altro titolo idoneo.
6. Il Beneficiario è tenuto ad assicurare il mantenimento dell'intervento e del risparmio energetico conseguito per il periodo di stabilità dell'operazione previsto dall'Articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060, secondo quanto previsto dal presente Avviso e, in particolare, dall'Articolo 17.
7. I richiedenti, con la presentazione della domanda, attestano mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente Articolo. Le dichiarazioni rese sono soggette a verifica da parte del Soggetto Gestore e/o di altri soggetti preposti al controllo, anche mediante controlli a campione. Il Soggetto Gestore può effettuare verifiche ogniqualvolta sussistano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche successivamente alla concessione e all'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'Articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della domanda che incida sul possesso anche di uno solo dei requisiti dichiarati o che comporti la necessità di aggiornare le dichiarazioni rese. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero il venir meno dei requisiti prescritti, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
8. La sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato è subordinata alle verifiche previste all'Articolo 12 del presente Avviso.

9. Ogni beneficiario può presentare più Domande di concessione di Finanziamento agevolato a valere sul presente Avviso, a condizione che:
- a) ciascuna domanda abbia ad oggetto un distinto intervento di efficientamento energetico da realizzarsi presso una diversa unità produttiva ubicata nel territorio della Regione Umbria;
 - b) i relativi progetti siano tra loro completamente distinti, ovvero caratterizzati dalla totale assenza di comuni singole voci di spesa ammissibile;
 - c) sia rispettato per ciascuna domanda il limite minimo di spesa previsto all'Articolo 6;
 - d) l'importo complessivo delle spese ammissibili riferite alle domande presentate dalla medesima impresa a valere su più unità produttive non può superare il limite massimo di spesa previsto dall'Articolo 6 in relazione alla dimensione dell'impresa. Qualora, per effetto della presentazione di più domande, tale limite risulti superato, il Soggetto Gestore procede alla riduzione della spesa ammissibile della domanda presentata successivamente, fino a concorrenza del limite massimo complessivo.
10. Ciascuna impresa può rinunciare una sola volta alla domanda presentata ed inviare una nuova domanda. Nel caso in cui l'impresa abbia presentato più domande ai sensi del presente Articolo, è possibile effettuare una sola rinuncia per domanda ed inviare una sola nuova domanda per ciascuna unità produttiva, a condizione che la nuova domanda sia presentata prima che il Soggetto Gestore abbia comunicato l'esito favorevole della domanda. La rinuncia formale alla Domanda originaria deve essere trasmessa mediante comunicazione all'indirizzo PEC bandi.gepafin@legalmail.it, con indicazione del numero di protocollo assegnato alla Domanda originaria. La nuova Domanda sarà valutata in base alla relativa data di invio.

Art.5 Intervento ammissibile

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Avviso gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica delle unità produttive localizzate nel territorio della Regione Umbria, realizzati attraverso uno o più interventi ricadenti nelle seguenti categorie:
- a) **Intervento di riduzione dei consumi termici** - sostituzione di caldaie o bruciatori obsoleti con dispositivi ad alta efficienza purché non funzionanti a fonti fossili, miglioramenti sul ciclo vapore e/o acqua surriscaldata, recupero del calore mediante utilizzo di scambiatori e intervento di contenimento del calore;
 - b) **Intervento di riduzione dei consumi elettrici** - sostituzione impianti illuminotecnici con impianti a LED, sostituzione di motori, pompe, compressori obsoleti con dispositivi ad alta efficienza, installazione di inverter, sostituzione di gruppi frigo o climatizzazione obsoleti con pompe di calore ad alta efficienza;
 - c) **Intervento sul ciclo produttivo** - sostituzione di macchinari, componenti, cicli produttivi, con analoghi che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente non inferiore al 5%;
 - d) **Altro intervento di riduzione dei consumi elettrici e/o termici** - intervento su cicli produttivi esistenti, non compresi nelle precedenti tipologie e non sostitutivi di componenti o macchinari esistenti, purché sia dimostrato che la soluzione proposta sarà migliorativa di almeno il 10% rispetto alle tecnologie normalmente presenti sul mercato;
 - e) **Intervento sugli immobili industriali** - coibentazione dell'involucro tramite rivestimento a cappotto e/o rifacimento delle pareti dell'involucro o di quelle a contatto con zone non climatizzate, comprese le coperture, sostituzione degli infissi e/o delle superfici vetrate con elementi che garantiscano un miglior isolamento termico. Se per l'investimento è utilizzato il regime di esenzione, Reg. (UE) n. 651/2014, detto intervento è ammissibile purché renda possibile un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 30%. Se per l'investimento è

utilizzato il regime de minimis, Reg. (UE) n. 2831/2023, detto intervento è ammissibile purché renda possibile un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 10%.

2. Le tipologie d'intervento ammissibili, le relative condizioni tecniche, le prestazioni minime richieste e gli ulteriori requisiti di ammissibilità sono dettagliatamente individuati nell'Allegato 3 "Tipologie di intervento ammissibili", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Con il presente Avviso non possono essere finanziati impianti di cogenerazione o, in generale, impianti funzionanti con fonti fossili.
3. L'intervento può essere realizzato in una sola unità produttiva per ciascuna domanda dell'impresa, in possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 3, e deve essere finalizzato alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climateranti nonché al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, degli impianti, dei processi produttivi e delle attività aziendali e deve rispettare i limiti minimi e massimi di spesa previsti dal successivo Articolo 6.
4. La sede di realizzazione dell'intervento deve essere regolarmente accatastata, dotata di agibilità ove prevista, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e dotata dei titoli abilitativi eventualmente richiesti dalla normativa applicabile. Tali condizioni devono sussistere entro la sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato.
5. Qualora l'intervento sia realizzato su unità produttiva non di proprietà dell'impresa, il richiedente ne deve disporre sulla base di idoneo titolo giuridico, secondo quanto previsto dall'Articolo 3, comma 5, e deve acquisire l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento, ove necessaria in ragione della natura dell'intervento e del titolo di disponibilità dell'immobile. La documentazione attestante la disponibilità dell'immobile e l'eventuale autorizzazione del proprietario sono prodotte secondo le modalità previste dall'Articolo 9.
6. Ai fini del presente Avviso, per la determinazione del risparmio energetico, si distinguono due tipi di intervento:
 - a) per **sostituzione** si intende un intervento che comporta la sostituzione di un impianto, macchinario, attrezzatura, componente o sistema esistente con conseguente dismissione dal ciclo produttivo (eliminazione dai cespiti aziendali, vendita o smaltimento);
 - b) per **nuovo intervento** non sostitutivo si intende un intervento che introduce un nuovo impianto, macchinario, attrezzatura, componente, sistema o soluzione tecnologica senza sostituzione di beni esistenti.
7. Per l'intervento di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 1 del presente Articolo, la qualificazione come sostituzione ovvero come nuovo intervento non sostitutivo è effettuata sulla base della relazione tecnica presentata dal richiedente, tenendo conto della natura dell'investimento, della presenza o meno di beni esistenti sostituiti e delle specifiche modalità di calcolo previste dall'Allegato 4 "Costi, caratteristiche tecniche e prestazionali". L'intervento di cui alla lettera e), relativo all'involucro edilizio, viene valutato secondo le specifiche regole previste per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio.
8. In funzione del regime di aiuto prescelto e della natura dell'intervento, l'intervento stesso deve conseguire obbligatoriamente i livelli minimi di risparmio energetico e di miglioramento delle prestazioni energetiche indicati nella successiva Tabella al comma 9, pena l'inammissibilità dell'intervento. Tali soglie devono essere dimostrate sia in sede di presentazione della domanda, mediante la documentazione tecnica prevista dal presente Avviso, sia in sede di rendicontazione finale

dell'intervento. Qualora l'intervento riguardi la sostituzione di un bene, questo deve essere funzionante e normalmente utilizzato.

9. Prestazioni energetiche minime dell'intervento agevolabile:

	Esenzione 651/2014 smi	De minimis 2831/2023
Sostituzione	R = Consumo Analogo – Consumo Nuovo $\geq 5\%$ <i>Risparmio energetico, calcolato rispetto all'impianto analogo, deve essere minimo il 5%</i>	R = Consumo Esistente – Consumo Nuovo $\geq 5\%$ <i>Risparmio energetico, calcolato rispetto all'impianto esistente, deve essere minimo il 5%</i>
Nuovo impianto non sostitutivo	R = Consumo Analogo – Consumo Nuovo $\geq 10\%$ <i>Risparmio energetico, calcolato rispetto all'impianto analogo, deve essere minimo il 10%</i>	R = Consumo Analogo – Consumo Nuovo $\geq 10\%$ <i>Risparmio energetico, calcolato rispetto all'impianto analogo, deve essere minimo il 10%</i>
Involucro edilizio	R $\geq 30\%$ <i>Deve essere garantito un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 30%.</i>	R $\geq 10\%$ <i>Deve essere garantito un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 10%</i>
Legenda	R = Risparmio energetico Nuovo = Il consumo della macchina/impianto/attrezzatura che si intende acquistare Analogo = Il consumo della macchina/impianto/attrezzatura che si acquisterebbe senza l'aiuto pubblico Esistente = Il consumo della macchina, impianto, attrezzatura attualmente in uso nell'impresa	

10. L'intervento sull'involucro edilizio, qualora realizzato in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, deve obbligatoriamente riguardare la sostituzione o installazione di almeno 2 elementi edilizi. Per il calcolo del risparmio energetico dovuto all'intervento sull'involucro è possibile utilizzare un Attestato di Prestazione Energetica (APE) allo stato attuale e uno comprensivo dell'intervento migliorativo, senza considerare i benefici di un'eventuale sostituzione di un generatore di calore; nella relazione tecnica devono essere chiaramente evidenziate le superfici climatizzate considerate nel calcolo dell'APE. In sede di rendicontazione, tale risparmio dovrà essere confermato con il calcolo previsto ai sensi della Legge 10/91.

11. Qualora l'immobile sia privo di generatore termico, è possibile utilizzare per i calcoli un generatore «virtuale». In sede di rendicontazione dovrà risultare installato un generatore termico effettivo, alimentato da fonti non fossili. L'utilizzo del generatore "virtuale" ai fini del calcolo non comporta, di per sé, l'ammissibilità della spesa relativa al generatore. Il costo del generatore non è in ogni caso ammissibile in regime di esenzione, secondo quanto disciplinato all'Articolo 6.
12. Per le tipologie di intervento per le quali l'Allegato 4 "Costi, caratteristiche tecniche e prestazionali" prevede parametri tecnici, valori convenzionali, massimali di costo o modalità specifiche di determinazione del risparmio energetico — quali, a titolo esemplificativo, la sostituzione degli impianti di illuminazione con tecnologia LED e l'intervento di building automation — si applicano le disposizioni ivi previste, che integrano e, ove più specifiche, prevalgono sulle modalità generali di calcolo indicate nel presente Articolo.

Art.9 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande di Finanziamento agevolato possono essere presentate esclusivamente tramite lo sportello online <https://bandi.gepafin.it>, accedendo alla pagina dedicata al presente Avviso.
2. Lo sportello online sarà accessibile per la compilazione e l'invio delle domande a partire dalle ore 12:00 del 04/09/2026 e fino alle ore 12:00 del 31/12/2026, salvo eventuali proroghe o modifiche dei termini disposte dal Soggetto Gestore, anche su indicazione della Regione Umbria, e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.
3. Ai fini della compilazione e dell'inoltro della domanda, il richiedente deve disporre: delle credenziali SPID o CIE; di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e funzionante; del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità, ovvero del soggetto delegato o procuratore; di una marca da bollo da euro 16,00.
4. Al termine della compilazione delle informazioni richieste, il sistema genera automaticamente la Domanda redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
5. La Domanda generata dal sistema deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante\Titolare dell'impresa richiedente ovvero da soggetto munito di idonea delega o procura.
6. A corredo della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, devono essere caricati tramite lo sportello online i seguenti allegati obbligatori:
 - a) relazione tecnica, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 "Relazione tecnica" e sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato e iscritto al relativo albo o collegio professionale. La relazione tecnica deve includere:
 - i. la determinazione analitica del risparmio energetico conseguibile;
 - ii. la dimostrazione dei parametri utilizzati nel calcolo del risparmio energetico (misure, data-sheet, valori di letteratura di riferimento e ogni altro elemento utile alla verifica dei dati dichiarati). Per il calcolo relativo all'intervento termico sugli edifici è possibile utilizzare anche Attestati di Prestazione Energetica (APE) che evidenzino il risparmio confrontando la situazione ante e post intervento a livello di consumo energetico; tale risparmio, in fase di rendicontazione, dovrà essere confermato con il calcolo previsto dalla Legge 10/91;
 - iii. elaborati progettuali idonei a descrivere l'intervento proposto, redatti e digitalmente sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti al relativo albo o collegio professionale, comprensivi di relazione

Rettifica Art. 3, 5, 9, Allegato 8.

descrittiva dettagliata dell'iniziativa, descrizione dello stato ante e post intervento, dimostrazione dei risparmi energetici ed elaborati grafici idonei a individuare le modifiche da effettuare.

b) documentazione di spesa, alternativamente costituita da:

- i. preventivi di spesa dettagliati, redatti su carta intestata del fornitore, datati e sottoscritti, con indicazione puntuale dei beni, lavori o servizi oggetto dell'intervento, dei relativi importi e delle condizioni di fornitura;
- ii. computo metrico estimativo o prospetto dei costi, redatto secondo il prezzario regionale vigente, ove applicabile, e digitalmente sottoscritto da tecnico abilitato iscritto al relativo albo o collegio professionale. Per le parti non previste dal prezzario, il tecnico redige una puntuale analisi dei costi supportata da almeno un'offerta commerciale.

c) ai fini di garantire la semplificazione amministrativa per il richiedente, "Dichiarazione in merito ai titoli abilitativi, alle autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, visti e pareri" di cui all'Allegato 7;

d) ai fini di garantire la semplificazione amministrativa per il richiedente, attestazione di disponibilità dell'unità produttiva oggetto dell'intervento, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 8 "Attestazione di disponibilità dei beni oggetto di intervento";

e) documentazione economico-finanziaria, come di seguito specificato:

- i. per le società di capitali: ultimo bilancio approvato e depositato, completo della relativa documentazione e del file in formato XBRL e situazione contabile aggiornata di data non anteriore a 3 mesi dal momento della domanda. Qualora l'ultimo bilancio depositato non sia relativo all'esercizio 2025, bilancio provvisorio 2025 firmato dal legale rappresentante. Nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata, dovranno essere forniti anche i dettagli richiesti dall'Allegato 21 "Dettagli bilanci in forma abbreviata";
- ii. per le società di persone e le imprese individuali non soggette all'obbligo di deposito del bilancio: ultime due dichiarazioni dei redditi disponibili e schema di bilancio redatto secondo il modello di cui all'Allegato 20 "Schema di presentazione dei dati di bilancio";
- iii. per le imprese appartenenti a gruppi societari, ultimo bilancio consolidato disponibile oppure, in assenza, ultimo bilancio delle società del gruppo ritenute rilevanti ai fini della valutazione;
- iv. per tutti i tipi di imprese, compilazione del modello di flussi di cassa previsionali scaricabile dallo sportello online;
- v. rilevazione della Centrale dei Rischi riferita agli ultimi 36 mesi disponibili alla data di presentazione della domanda.

f) eventuale delega o procura conferita dal Legale Rappresentante/Titolare dell'impresa richiedente che autorizza il presentatore a inoltrare la Domanda e ad assumere gli impegni derivanti dalla stessa. La delega è generata automaticamente dallo sportello online qualora l'accesso sia effettuato da soggetto diverso dal Legale Rappresentante e deve essere sottoscritta digitalmente da quest'ultimo; ai fini del presente Avviso per Legale Rappresentante si intendono i soggetti che hanno il potere di rappresentare l'Azienda nei rapporti con terzi; nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la persona o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale;

g) documentazione relativa alla titolarità effettiva ove richiesta secondo le modalità previste dallo sportello online;

h) questionario Antiriciclaggio (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007), disponibile all'interno dello sportello online e redatto secondo le modalità ivi indicate, corredato da copia dei documenti di identità in corso di validità del soggetto firmatario e dei titolari effettivi.

7. Qualora l'importo del Finanziamento agevolato richiesto sia superiore a euro 150.000,00, deve essere prodotta l'autocertificazione dei dati necessari agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Modulistica Antimafia).
8. Resta fermo che la documentazione comprovante quanto dichiarato ai punti c) e d) del comma 6 del presente Articolo — ivi compresi il titolo giuridico di disponibilità dell'immobile e la dichiarazione del proprietario di cui all'Allegato 9 — deve essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato. La mancata produzione comporta la decadenza dall'ammissione alle agevolazioni e il conseguente diniego alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato. Resta ferma, ove applicabile, l'osservanza dell'Articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, la decadenza non determina alcun obbligo di sottoscrizione del contratto o di erogazione del Finanziamento agevolato.
9. Il Soggetto Gestore può in ogni caso richiedere, in qualsiasi fase del procedimento, la produzione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese, nonché effettuare controlli sulla loro veridicità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
10. In caso di discordanza tra gli importi indicati nella domanda, nella relazione tecnica, nel computo metrico o negli altri allegati, il Soggetto Gestore può assumere a riferimento l'importo che comporta il minor onere finanziario per l'Amministrazione regionale, ferma restando la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni.
11. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi e delle premialità previsti dall'Articolo 11, il richiedente carica tramite lo sportello online la documentazione relativa agli elementi per i quali richiede il punteggio. In particolare:
 - a) copia della certificazione ISO 50001, rilasciata da organismo accreditato, ovvero dichiarazione di impegno al conseguimento della stessa entro la data di rendicontazione, secondo il modello di cui all'Allegato 14 "Impegno a conseguire la certificazione sistema gestione energia ISO 50001";
 - b) documentazione relativa alla qualità tecnica della proposta progettuale, documentata nella relazione tecnica (Allegato 5, paragrafo 4.1), comprensiva della descrizione degli obiettivi, delle tecnologie introdotte, delle modalità e procedure di attuazione, del cronoprogramma e degli eventuali elementi di integrazione tra più interventi;
 - c) documentazione relativa alla qualità dei materiali utilizzati e alle prestazioni ambientali dell'intervento, documentata nella relazione tecnica (Allegato 5, paragrafo 4.3), corredata, ove pertinente, delle attestazioni di conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
 - d) documentazione relativa all'impiego di materiali e componenti da filiere certificate a bassa impronta ecologica e all'utilizzo di materiali da riciclo, resa secondo il modello di cui all'Allegato 13 "Dichiarazione di premialità ambientale";
 - e) documentazione relativa al grado di integrazione con sistemi intelligenti di telecontrollo e monitoraggio dei consumi, documentata nella relazione tecnica (Allegato 5, paragrafo 4.2), corredata di almeno la scheda tecnica o l'offerta del fornitore del sistema proposto, nonché della descrizione tecnica delle grandezze energetiche monitorate, delle modalità di acquisizione e conservazione dei dati e dell'integrazione con gli impianti o i processi oggetto di intervento;
 - f) documentazione attestante la presentazione della domanda sull'Avviso «Fonti Rinnovabili 2026» della Regione Umbria (ricevuta di protocollo), qualora dichiarata ai fini del punteggio, ovvero, per gli interventi di efficienza energetica realizzati negli ultimi cinque anni, copia delle relative fatture ovvero, se realizzati con un incentivo pubblico, il relativo atto di concessione o attestazione.
12. La documentazione di cui alle lettere a)–f) del comma 11 del presente Articolo è facoltativa ed è richiesta ai soli fini dell'attribuzione dei relativi punteggi. Tale documentazione deve essere prodotta in

sede di domanda. La mancata produzione non comporta, di per sé, l'inammissibilità della domanda, ma determina il mancato riconoscimento del corrispondente punteggio. Resta fermo che, qualora all'esito della valutazione il punteggio complessivo risulti inferiore alla soglia minima di 25 punti, la domanda è considerata inammissibile.

13. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il richiedente inserisce, nell'apposito campo del modulo di domanda, il numero seriale della marca da bollo da euro 16,00. L'impresa conserva copia della domanda sulla quale è apposta la marca da bollo, debitamente annullata, indipendentemente dall'esito, per almeno cinque anni dalla data di presentazione, esibendola a richiesta del Soggetto Gestore, della Regione Umbria o degli altri soggetti competenti.
14. Successivamente alla sottoscrizione e all'invio della domanda e degli allegati obbligatori, il richiedente riceve una notifica nell'area riservata dello sportello online e una comunicazione all'indirizzo PEC indicato in domanda, contenente la conferma della protocollazione, il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro.
15. La domanda non è istruita qualora:
 - a) sia trasmessa con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
 - b) sia priva della sottoscrizione digitale richiesta;
 - c) sia redatta in maniera incompleta;
 - d) sia mancante degli allegati obbligatori previsti dal presente Articolo ovvero, limitatamente alla documentazione di cui ai punti **c) e d) del comma 6**, della documentazione o delle dichiarazioni sostitutive ammesse ai sensi del presente Articolo;
 - e) non consenta l'identificazione del richiedente, del progetto, della sede di intervento o dell'importo richiesto.
16. Il Soggetto Gestore può richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata. Il richiedente è tenuto a integrare la documentazione entro il termine perentorio assegnato dal Soggetto Gestore, comunque non inferiore a 10 giorni. La mancata integrazione entro il termine comporta l'inammissibilità della domanda ovvero la decadenza dall'ammissione, in relazione alla fase procedimentale in cui la carenza è rilevata.
17. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente dichiara di essere consapevole che la presentazione non fa sorgere alcun diritto alla concessione del Finanziamento agevolato né alcun obbligo giuridicamente vincolante in capo al Soggetto Gestore o alla Regione Umbria, e che la sottoscrizione del contratto e l'erogazione restano subordinate alla verifica del rispetto delle condizioni, degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Avviso, dalla normativa applicabile e dal contratto di Finanziamento agevolato.
18. La domanda deve essere redatta in lingua italiana. Presentando la domanda, il richiedente riconosce e accetta integralmente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni del presente Avviso e si assume ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, di comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché qualsiasi evento, intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, che incida sul possesso dei requisiti dichiarati, sulla realizzabilità dell'intervento, sulla disponibilità dell'immobile, sulla validità dei titoli e delle autorizzazioni o sulla capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Finanziamento agevolato.

19. Tutte le comunicazioni tra il Soggetto Gestore e il richiedente avvengono mediante PEC e/o tramite lo sportello online. Eventuali servizi di alert o messaggistica resi disponibili dallo sportello hanno funzione meramente informativa e non sostituiscono le comunicazioni effettuate tramite PEC.

Allegato 8

Allegato 8 - ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEI BENI OGGETTO DI INTERVENTO (compilabile da portale)

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante della Società _____, con sede in _____, Via _____, n° _____, Partita IVA _____, numero iscrizione CCIAA _____ con riferimento all'investimento di efficientamento energetico per il quale presenta domanda di Finanziamento agevolato alla Regione Umbria a valere sul PR FESR 2021-2027 – Avviso "Efficienza Energetica 2026 – Strumento finanziario"

Oppure

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di titolare della Ditta Individuale, con sede in _____, Via _____, n° _____, Partita IVA _____, numero iscrizione CCIAA _____ con riferimento all'investimento di efficientamento energetico per il quale presenta domanda di Finanziamento agevolato alla Regione Umbria a valere sul PR FESR 2021-2027 – Avviso "Efficienza Energetica 2026 – Strumento finanziario"

DICHIARA

che gli impianti e i macchinari oggetto di intervento sono:

- ☐ di proprietà esclusiva dell'impresa e regolarmente inseriti nel ciclo produttivo;
☐ di proprietà di _____ (C.F./P.IVA _____) e nella disponibilità dell'impresa richiedente in forza di contratto _____.

Tipo impianto/macchinario	Marca	Modello	N. matricola

DICHIARA INOLTRE

che l'immobile (sede) oggetto di intervento è:

- ☐ di proprietà dell'impresa richiedente;
☐ nella disponibilità dell'impresa richiedente in forza di _____ (locazione, comodato o altro titolo idoneo), regolarmente registrato e allegato;

Rettifica Art. 3, 5, 9, Allegato 8.

☐ nella futura disponibilità dell'impresa in forza di titolo idoneo non ancora sottoscritto o non registrato alla data della domanda. L'impresa quindi entro il termine perentorio assegnato dal Soggetto Gestore e comunque prima della sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato, a pena di decadenza, si impegna a produrre il relativo titolo e, ove l'immobile sia di terzi, la dichiarazione di autorizzazione del proprietario (Allegato 9).

e, in particolare:

Indirizzo	Foglio	Particella	Sub	Intestato a

Qualora l'immobile sia di proprietà di terzi e il relativo atto sia già disponibile, allegare la dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l'esecuzione dei lavori (Allegato 9).

Il/la sottoscritto/a dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.

Data,

Il legale rappresentante/titolare

(firma digitale)